
Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

L'anno **2012**, addì **23**, del mese di **Aprile**, alle ore , nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta pubblica, di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Risultano presenti i consiglieri sigg.:

Nominativo	Pres.	Nominativo	Pres.
NEIROTTI Amalia - Sindaco	SI	LISAI Giovanni	NO
ABBATICOLA Carlo	SI	LOVATO Corrado	SI
AGOSTINO Domenico	SI	MARINARI Mauro	SI
ARGYROS Constantin	SI	MULATERO Gian Massimo	SI
CALZOLARI Mario Emilio	AG	RESIO Alessandro	NO
BRIGATTI Francesco	NO	RUSCASSO Mauro	SI
CATOZZI Andrea	SI	SCOLFARO Maria Beatrice	NO
FALSONE Giovanni	AG	STRAMAZZO Massimo	AG
FORNARO Francesco	SI	TRABUCCO Giuseppe	SI
LAMAGNA Ferdinando	SI	VITTORI Maria Rita	AG
LARDONE Valerio	SI		

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Sig. TRABUCCO Giuseppe

Partecipa alla seduta il Segretario Generale CAFFER dott. Ezio .

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento in oggetto.

*DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE UNICA*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, così come descritto nella deliberazione n. 18 assunta in data odierna (dove si sono discussi tutti i punti iscritti all'ordine del giorno collegati all'approvazione del bilancio revisionale 2012), è stato presentato ed approvato un emendamento e, pertanto, il testo viene proposto già emendato

Visti gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 che hanno istituito, con decorrenza 1° gennaio 2014, l'imposta Municipale Unica in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili.

Visto l'art. 13 del D.Lgs. n. 201 del 6 dicembre 2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale propria, a decorrere dall'anno 2012.

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997.

Considerato che le aliquote base sono state previste nella misura dello 0,4 per cento per gli immobili adibiti ad abitazione principale, dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale e dello 0,76 per cento per gli altri immobili.

Considerato inoltre che l'art. 13 del D.Lgs. n. 201/2011 consente ai comuni di aumentare o diminuire tali aliquote fino ad un massimo di 0,2 punti percentuali per le abitazioni principali, di 0,1 punto percentuale per i fabbricati rurali ad uso strumentale e di 0,3 punti percentuali per gli altri immobili.

Tenuto conto che dall'imposta dovuta per abitazione principale e relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 e che per gli anni 2012 e 2013 tale detrazione è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita a abitazione principale.

Considerato che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta ed in tal caso non possono aumentare l'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione.

Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento.

Ritenuto opportuno aumentare di 0,24 punti percentuale l'aliquota ordinaria, determinandola quindi nella misura dell'1 per cento, ai fini di assicurare il gettito necessario al pareggio di bilancio.

Ritenuto altresì opportuno mantenere l'aliquota di base, pari al 0,76 per cento, per le seguenti casistiche:

- immobili appartenenti alla Categoria catastale “C1”
- immobili appartenenti alla Categoria catastale “C3”
- immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, utilizzati come abitazione principale e di cui il parente beneficiario non sia proprietario o titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, anche parziale. L’agevolazione si applica per una sola unità immobiliare e pertinenze.
- immobili concessi in locazione, con contratti stipulati ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge 9/12/1998 n. 431 ed adibiti ad abitazione principale dal locatario o con contratti agevolati assimilabili previa verifica congiunta dell’Ufficio Casa, dell’Ufficio Urbanistica e dell’Ufficio Tributi

Con voti favorevoli n. 8, voti contrari n. 3 (consiglieri sigg.: CATOZZI Andrea, LARDONE Valerio e LOVATO Corrado), n. 2 astenuti (consiglieri sigg.: MARINARI Mauro e MULATERO Gian Massimo), su n. 13 consiglieri presenti e n. 11 consiglieri votanti, espressi per alzata di mano –

D E L I B E R A

- di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012;

- aliquota ordinaria	1,00 per cento
- aliquota abitazione principale e pertinenze	0,40 per cento
- aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20 per cento
- aliquota immobili categoria catastale “C1”	0,76 per cento
- aliquota immobili categoria catastale “C3”	0,76 per cento
- aliquota immobili concessi in uso gratuito come specificato in premessa	0,76 per cento
- aliquota immobili concessi in locazione come specificato in premessa	0,76 per cento

- di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 11, voti contrari n. zero, n. 2 astenuti (consiglieri sigg.: MARINARI Mauro e MULATERO Gian Massimo), su n. 13 consiglieri presenti e n. 11 consiglieri votanti, espressi per alzata di mano –

D E L I B E R A

di rendere la presente immediatamente eseguibile a sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267.

* * *



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2012 / 19**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA**

Parere tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/05/2012

Il Responsabile di Settore
dott. Matteo RIZZO

Parere contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere -----.

Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 23/04/2012

Responsabile del Servizio Finanziario

Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmato

IL PRESIDENTE
F.to TRABUCCO Giuseppe

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CAFFER dott. Ezio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 28/05/2012.

La presente deliberazione viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. n. 267/2000.

Rivalta di Torino, 28/05/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CAFFER dott. Ezio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data 07/06/2012

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, a norma dell'art. 134 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18 agosto 2000.

Rivalta di Torino, 07/06/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CAFFER dott. Ezio